

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

ART. 1

(Finalità del servizio)

Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano situazioni di disagio per l'utenza.

A questo scopo l'Amministrazione si impegna a proseguire in tale servizio e nell'attività di rinnovamento del parco scuolabus, ritenendolo obiettivo fondamentale a tutela dell'infanzia e del complessivo sviluppo socio-culturale della città.

ART. 2

(modalità di accesso)

Il servizio viene erogato, su richiesta, esclusivamente agli alunni residenti nel Comune di Teramo iscritti presso la sede scolastica più vicina all'abitazione, purchè questa sia situata ad almeno 1 Km di distanza.

Il servizio potrà essere erogato per distanze inferiori al chilometro solo in caso di accertata pericolosità del percorso (a seguito di apposita relazione del Corpo di Polizia Municipale) e di contestuale assenza di un servizio di trasporto pubblico che garantisca l'osservanza dell'orario scolastico.

L'ufficio si riserva di valutare deroghe alle disposizioni di cui sopra in caso di disponibilità di posti e qualora ciò non influisca negativamente sul servizio.

Per gli alunni della fascia esente, l'Amministrazione si riserva di valutare deroghe al criterio di prossimità di cui sopra.

Il servizio di trasporto alunni si riferisce ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e medie.

Gli alunni delle scuole medie utilizzano di regola il servizio di trasporto urbano ovvero i servizi extraurbani; nei casi di zone periferiche particolarmente disagiate o malservite l'Amministrazione, nei limiti delle proprie possibilità organizzative, può assicurare il servizio scuolabus.

ART. 3

(condizioni del servizio)

Il servizio sarà assicurato dall' Amministrazione nei limiti della disponibilità di mezzi e di personale in base alle possibilità organizzative dell'Ente ed in ogni caso con assoluta priorità da e per le zone sprovviste di sedi scolastiche.

L'Ufficio Pubblica Istruzione stabilisce, ove possibile, al momento della scadenza del termine per le domande, di norma entro il 31 agosto di ogni anno, i punti di raccolta collettivi al fine di ottimizzare il servizio e comprimere al massimo i tempi di percorrenza.

L'Ufficio Pubblica Istruzione organizza le fermate ed i percorsi al fine di assicurare il servizio. Laddove necessario sarà acquisito il consenso scritto dei proprietari qualora gli spazi di manovra e transito dei mezzi non risultino pubblici

I predetti punti di raccolta potranno essere spostati o raggruppati ad insindacabile discrezione dell'Amministrazione previa adeguata informativa ai genitori, senza che questo possa rappresentare motivo di rimborso all'utenza.

Nello stabilire i percorsi e le fermate, l'Ufficio Pubblica Istruzione, nei limiti delle possibilità organizzative, si atterrà ai seguenti indirizzi prioritari:

- evitare un orario di partenza verso le scuole antecedente alle ore 7.00;
- limitare al massimo il tempo di permanenza dei bambini e delle bambine sullo scuolabus;
- salvaguardare il diritto allo studio nei casi di particolare disagio familiare;
- preferire le esigenze degli utenti più piccoli e quelle dei residenti in zone più periferiche e/o particolarmente disagiate e/o malservite, assicurando prioritariamente il trasporto per la scuola dell'obbligo.

ART. 4

(Modalità del servizio in casi particolari)

In caso di condizioni meteorologiche di particolare eccezionalità il servizio sarà svolto osservando il principio di precauzione e potranno esserci modifiche rispetto alle normali modalità di erogazione.

Il servizio potrà essere sospeso qualora non dovessero esserci le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dello stesso. L'Ufficio Trasporto alunni provvederà a fornire le informazioni necessarie all'utenza

ART. 5

(diversamente abili)

Il trasporto degli alunni diversamente abili sarà garantito con gli scuolabus comunali, in caso di richiesta, qualora il minore - previa presentazione di apposita certificazione - risulti autosufficiente ed affetto da patologia che consenta il trasporto con i mezzi ordinari.

In caso contrario, l'Amministrazione garantisce la possibilità di usufruire del trasporto specializzato effettuato da una cooperativa sociale per conto dell'Ente.

ART. 6

(domanda di ammissione)

Gli utenti dovranno allegare alla domanda di fruizione del servizio (disponibile sul sito internet del Comune di Teramo, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e nelle sedi scolastiche) regolarmente vistata dalla Scuola di appartenenza, una fotografia formato tessera.

La documentazione dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 30 giugno.

Le richieste presentate in data successiva potranno essere prese in considerazione solo se ed in quanto i percorsi stabiliti e gli aspetti organizzativi inerenti le disponibilità di posti e gli orari lo consentiranno.

Di norma entro il 30 luglio l'Ufficio Trasporto alunni provvede a pubblicare le graduatorie di ammissione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito internet del Comune di Teramo.

ART. 7

(esenzioni)

Le tariffe ed eventuali modalità di dettaglio del servizio vengono di norma stabilite annualmente con delibera della Giunta Municipale.

In ogni caso l'organo di governo stabilirà esenzioni dal pagamento delle tariffe per utenti per i quali interviene il Comune di Teramo, tramite l'Ufficio Attività Sociali, con forme di assistenza economica o per motivi gravi di carattere socio-ambientale, o per intervento del Tribunale dei minori.

L'organo di governo prevederà le stesse esenzioni per gli alunni diversamente abili autosufficienti e non autosufficienti mentre potrà prevedere azioni positive per famiglie con più figli trasportati o comunque per gravi motivi debitamente documentati.

ART. 8

(Regole di comportamento per il personale)

Gli autisti e gli assistenti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) prelievo puntuale degli alunni nei punti di raccolta e trasporto presso le scuole;
- b) prelievo degli alunni presso le scuole di appartenenza e consegna esclusivamente al genitore o a persona autorizzata ovvero, in caso contrario, procedere a mente del successivo art. 9.
- c) Tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni che possa essere di esempio e di complemento del sistema educativo.

ART. 9

(Rapporti con le Istituzioni scolastiche e responsabilità delle famiglie)

L'Amministrazione è responsabile dei bambini e delle bambine trasportati solo ed unicamente durante il trasporto stesso.

Nei casi di attesa in momenti precedenti e successivi alle lezioni, che in ogni caso saranno ridotti al minimo, e d'intesa con le Direzioni didattiche, nell'ambito del principio di collaborazione, sarà cura delle stesse istituzioni scolastiche provvedere alle dovute forme di assistenza e vigilanza degli alunni.

I genitori sono tenuti ad invitare gli alunni ad un comportamento corretto, rispettoso degli altri e del mezzo pubblico utilizzato.

E' preciso dovere dei genitori degli alunni quello di accompagnare e riprendere i bambini nei luoghi di raccolta concordati agli orari stabiliti.

E' possibile tuttavia indicare uno o più soggetti maggiorenni delegati.

In caso di assenza, nei punti di raccolta, dei genitori o di persone autorizzate i minori saranno accompagnati nella Stazione dei Carabinieri o nel posto di Pubblica Sicurezza più vicini con possibilità di sospensione e/o esclusione dal servizio qualora per più di due volte i genitori non prestino la loro collaborazione nei modi sopra indicati.

L'autorizzazione al trasporto effettuato con gli scuolabus potrà essere revocata nei confronti degli utenti che persisteranno con atteggiamenti scorretti o arrecheranno danni a terzi.

Parimenti l'Amministrazione sarà autorizzata a sospendere il servizio nei confronti dei singoli utenti qualora da parte degli esercenti la potestà o loro delegati non venga prestata la necessaria collaborazione per l'accompagnamento dei minori.

In tali casi il versamento già effettuato riferito all'intero anno scolastico non verrà rimborsato.

ART. 10

(visite didattiche)

Di norma l'Amministrazione prevede annualmente un monte-ore destinato alle visite didattiche.

Ogni direzione didattica, nei limiti delle ore a disposizione, richiede con almeno sette giorni feriali di anticipo la disponibilità dei mezzi e del personale comunale per visite didattiche da svolgersi nel territorio comunale.

ART. 11

(norme finali)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.